



CITTÀ DI VENTIMIGLIA
PROVINCIA DI IMPERIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL' ESERCIZIO DELL' ATTIVITA' DI
"ESTETISTA"**

INDICE

- Articolo 1 - Attività di estetista - DEFINIZIONE.
- Articolo 2 - Regolamento comunale - OGGETTO
- Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - CONTENUTI
- Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - REQUISITI
- Articolo 5 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - LIMITI
- Articolo 6 - Contingente numerico degli esercizi - CRITERI DI CALCOLO
- Articolo 7 - Distanza minima tra esercizi - CRITERI DI CALCOLO
- Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - Nuove aperture e Subingressi - PROCEDURE
- Articolo 9 - Autorizzazione al trasferimento dell'attività - LIMITI
- Articolo 10 - Autorizzazione al trasferimento dell'attività - PROCEDURE
- Articolo 11 - Variazione o cessazione dell'attività - PROCEDURE
- Articolo 12 – Idoneità igienico sanitaria del personale – REQUISITI
- Articolo 13 – Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature – REQUISITI
- Articolo 14 – Attività svolte presso domicilia privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati – REQUISITI
- Articolo 15 – Attività svolte presso il proprio domicilio – REQUISITI
- Articolo 16 – Modalità di esercizio dell'attività (esposizione autorizzazioni/tariffe/orari/chiusure/dichiarazione annuale) – OBBLIGHI
- Articolo 17 – Sospensione volontaria dell'attività – Sospensione coattiva, decadenza e revoca dell'autorizzazione - CASISTICA
- Articolo 18 – Vigilanza – SANZIONI
- Articolo 19 - Procedure di tatuaggio e piercing - NORME IGIENICO SANITARIE SPECIALI

Articolo 1 - Attività di estetista - DEFINIZIONE

1. L'attività di estetista è disciplinata dalla legge 4.1.1990, n° 1, e dalla Legge Regionale della Liguria 2.1.2003, n°3.

2. L'attività comprende prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti.

L'attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, nonché con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico o con l'applicazione dei prodotti cosmetici, come definiti ed il cui uso è consentito dalle norme vigenti.

Sono comunque attività estetiche e come tali soggette alla relativa disciplina le attività svolte con l'uso esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, senza intervento di alcun operatore diverso dal fruitore del trattamento, quali ad esempio centri abbronzanti, bagni turchi e saune, centri dimagranti.

Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario.

Sono parimenti escluse dal rispetto del presente regolamento le attività di "tatuaggio" e di "piercing", fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19 del medesimo.

3. L'attività può essere svolta unicamente in apposita sede, ancorché ubicata in luogo aperto al pubblico o privato (intendendosi, a tal fine: in apposito locale commerciale, presso il domicilio dell' esercente, presso il domicilio del consumatore, in alberghi – discoteche – palestre – clubs privati – case di cura – ospedali – istituti di ricovero – caserme – istituti di pena – convivenze.

4. Non è ammesso lo svolgimento dell' attività di estetista su area pubblica o in forma itinerante.

Articolo 2 - Regolamento comunale - OGGETTO

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento le attività di estetica comunque denominate, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo aperto al pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

2. Al fine di pianificare organicamente l'attività, il regolamento comunale disciplina:

- a) i criteri per conseguire un'adeguata distribuzione degli esercizi sul territorio;
- b) le caratteristiche dei locali impiegati nell' esercizio dell' attività di estetista;
- c) i requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle relative apparecchiature, nonché le norme sanitarie e di sicurezza che gli addetti devono rispettare;
- d) le modalità e le condizioni che devono essere rispettate per l'espletamento dell'attività, tanto in luogo aperto al pubblico che in luogo privato;
- e) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o al trasferimento dell'attività;
- f) le modalità per la volturazione dell'autorizzazione in caso di subingresso per cessione o locazione dell'azienda o per causa di morte;
- g) gli adempimenti in caso di cessazione definitiva dell'attività;
- h) la disciplina degli orari, della pubblicità delle tariffe professionali e dei giorni di apertura e chiusura degli esercizi.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutte le imprese che svolgono l'attività di estetista, siano esse individuali o in forma societaria, purchè i soggetti che prestano i servizi ed i trattamenti siano titolari, soci, dipendenti o collaboratori familiari dell'impresa.

4. L'esercizio dell' attività presso la sede designata dal cliente è ammesso in caso di malattia, difficoltà fisica di deambulazione, età avanzata, altre forme di impedimento o necessità particolari del cliente, quali ad esempio matrimoni, spettacoli artistici o gare sportive.

Articolo 3 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - CONTENUTI

1. L'esercizio dell'attività di estetista è subordinato al rilascio di un'apposita autorizzazione comunale e al possesso dei requisiti professionali stabiliti dal regolamento comunale di cui all' articolo 2.

A tal fine i soggetti interessati presentano istanza, in bollo, al Comune competente per territorio.

2. L'autorizzazione è rilasciata dall'organo competente, ai sensi della normativa vigente al momento del rilascio, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza dell'interessato e a seguito dell' accertamento dei requisiti igienico - sanitari dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività da parte della A.S.L. competente per territorio.

3. Qualora i presupposti per il rilascio dell' autorizzazione non sussistano, il diniego della medesima, opportunamente motivato, è comunicato all'interessato entro novanta giorni dalla richiesta, con l'indicazione del termine e dell' autorità cui è possibile ricorrere.

4. Per il trasferimento dell'attività di estetista in altra sede, nell'ambito del territorio comunale. il titolare dell'autorizzazione presenta apposita istanza al Comune che vi provvede ai sensi dei commi 2 e 3.

5. L'autorizzazione, in competente bollo, deve indicare :

- a) le generalità anagrafiche e tributarie della persona alla quale viene rilasciata;
- b) le generalità anagrafiche e tributarie della persona in possesso dei requisiti professionali;
- c) l'ubicazione e le caratteristiche dei locali impiegati nell' esercizio dell' attività di estetista;
- d) eventuali prescrizioni, professionali, sanitarie, di sicurezza o comunque stabilite dall'autorità comunale, che gli addetti devono rispettare;

6. L'autorizzazione è valida esclusivamente per la/e persona/e ed i locali in essa indicati.

7. L'autorizzazione abilita anche allo svolgimento di attività didattiche, purchè compiute soltanto in giornate ed orari di chiusura al pubblico ed a condizione che le prove pratiche vengano effettuate esclusivamente sugli allievi stessi.

Articolo 4 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - REQUISITI

1. L'autorizzazione all'esercizio delle attività indicate all'articolo 1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, è rilasciata previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

a) requisito soggettivo previsto dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 (impresa artigiana) o, per le imprese societarie non aventi tali requisiti, requisito dalla regolare costituzione della Società e dell'avvenuta iscrizione nel Registro Imprese della Camera di Commercio;

b) requisito soggettivo della qualificazione professionale che deve sussistere:

- in caso di impresa individuale :

. **in capo al richiedente;**

- in caso di impresa gestita in forma societaria qualificabile come artigiana, ai sensi dello articolo 3, della Legge 8.8.1985, n°443, come modificata dalla Legge 20.5.1997, n°133 :

. se costituita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, **in capo alla maggioranza dei soci** (uno, nel caso di due soli soci);

. se costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio, **in capo all'unico socio;**

. se costituita in forma di società a responsabilità limitata pluripersonale, **in capo alla maggioranza dei soci** (uno, nel caso di due soli soci);

. se costituita in forma di società in accomandita semplice, **in capo ai soci accomandatari;**

- in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 8.8.1985, n° 443, come modificata dalla Legge 20.5.1997, n° 133 :

. **in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda**, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune.

2. La qualificazione professionale dei soggetti che intendano svolgere professionalmente l'attività è accertata sulla base della vigente normativa regionale in materia di formazione professionale.

Articolo 5 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - LIMITI

1. L'autorizzazione per l'apertura di un nuovo esercizio di estetista è rilasciata, nei limiti del contingente numerico stabilito dal successivo articolo 6, ancorché contemporaneamente risulti soddisfatto il requisito della distanza minima, calcolata ai sensi del successivo articolo 7, dal più vicino esercizio attivo della medesima tipologia.
2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione.
3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale.
4. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/1985 e 133/1997, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.
5. L'esercizio dell'attività è subordinato all'ottenimento, da parte della competente Autorità Sanitaria, del titolo autorizzativo igienico sanitario previsto dalla legislazione vigente, da rilasciarsi ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 13.

Articolo 6 – Contingente numerico degli esercizi – CRITERI DI CALCOLO

1. Il contingente numerico fissato per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia viene determinato per ciascuna zona della Città tenendo conto dei dati relativi alla popolazione, al numero degli esercizi in attività e al numero di esercizi ritenuti necessari.

2. Si individuano pertanto :

- **ZONA 1 – centro cittadino** – tutte le vie cittadine ubicate nel perimetro delimitato dalla linea ferroviaria, il fiume Roja, il mare, la mezzeria di Via Dante (compresa) *zona corrispondente a tutto il centro urbano, caratterizzata da una maggiore esposizione ai flussi turistici e stagionali (in ragione della loro contiguità al litorale e di una più intensa presenza di esercizi commerciali, di somministrazione e turistico-ricettivi);*

- **ZONA 2 – periferia** – il rimanente territorio comunale *zona omogenea che comprende (insieme alle aree di accesso autostradali) tutte le residue porzioni del territorio comunale, che si caratterizzano come zone prevalentemente a minor densità demografica, con presenza di insediamenti residenziali sparsi, e soprattutto di nuclei frazionali, di media consistenza abitativa.*

3. La popolazione di riferimento è quella residente risultante dall'ultimo censimento. *(per la Zona 1, il dato della popolazione è aumentato della popolazione fluttuante).*

A. Popolazione residente

POPOLAZIONE RESIDENTE		
1991	2001	SALDO
27.000	25.700	- 5 %
ZONA 1	centro cittadino	
8.000	7.700 + 6.300 = ----- 14.000	- 4 %
ZONA 2	periferia	
19.000	18.000 + 1.500 = ----- 19.500	- 4 %

B. Presenze turistiche e Popolazione fluttuante

Le presenze turistiche con soggiorno nelle strutture turistico-ricettive (sulla base di dati statistici pubblicati dalla Provincia di Imperia), sommate alla popolazione fluttuante (data da chi svolge attività lavorativa in Ventimiglia e dalla clientela commerciale) concretizza un dato di presenza media giornaliera, consolidata negli anni, pari a 7 / 8.000 unità.

Appare ragionevole assumere come termini di confronto i dati censuari 1991 e 2001; in tal modo, individuando e valutando gli scostamenti verificati nel periodo di tempo intercorso, è possibile rilevare indicatori sensibili in riferimento all'offerta.

In riferimento alla situazione sopra evidenziata, si ritiene che il saldo demografico negativo equivalga alle mutate abitudini di consumo della popolazione, in incremento, e che quindi il dato possa ritenersi di sostanziale pareggio.

4. Il numero degli esercizi ritenuti teoricamente necessari in relazione alla popolazione residente sommata alla popolazione fluttuante è pari a :

- Zona 1 - 1 esercizio ogni 1.500 persone

- Zona 2 - 1 esercizio ogni 2.250 persone

(tale parametro vale come riferimento per la verifica delle condizioni di autorizzabilità).

Conseguentemente, la consistenza teorica, distribuita sul territorio comunale risulta :

N.	ZONA	Tipologia
	ZONA 1 – centro cittadino	Estetisti
9	TOTALE ZONA 1	(14.000 : 1.500)
	ZONA 2 – periferia	Estetisti
9	TOTALE ZONA 2	(19.500 : 2.250)
18	TOTALE COMUNALE	

Articolo 7 – Distanza minima tra esercizi – CRITERI DI CALCOLO

1. La distanza minima da rispettare per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività appartenenti alla medesima tipologia viene determinato per ciascuna zona della Città tenendo conto dei dati relativi alla superficie abitata, alla popolazione, al numero degli esercizi in attività e al numero di esercizi ritenuti necessari.

2. Si confermano quindi i dati riportati ai punti 2. – 3. – 4. – 5. del precedente articolo 6.

3. Ai fini del calcolo delle distanze minime, pertanto, si considerano :

A = ESERCIZI NECESSARI

B = SUPERFICIE ABITATA

C = SUPERFICIE PRO-CAPITE = B : A

(per la Zona2, il dato è abbattuto del 50%, date le particolari condizioni di accessibilità).

4. La distanza minima di cui al comma 1° si determina mediante la seguente formula di calcolo : radice quadrata della superficie pro-capite (pari alla superficie abitata fratto il numero di esercizi necessari)

- **Zona 1** - = $\sqrt{600.000 : 9} = \sqrt{67.000} = 260 =$ **distanza minima = ml. 260**

- **Zona 2** - $\sqrt{5.000.000 : 9} = \sqrt{555.000} = 745 \times 50\% =$ **distanza minima = ml. 370**

5. La distanza minima, determinata a norma del presente articolo, è accertata in metri lineari seguendo il più breve percorso pedonale tra metà ingresso della sede richiesta e quello dell'esercizio avente la medesima tipologia, anche se ubicato in altra zona; si considerano esercizi con medesima tipologia quelli autorizzati a svolgere in tutto o in parte le attività oggetto della richiesta.

Articolo 8 - Autorizzazione all'esercizio dell'attività - Nuove aperture e Subingressi - PROCEDURE

1. Ogni domanda tesa ad ottenere il rilascio di una nuova autorizzazione e/o subingresso deve contenere :

- . le generalità ed il domicilio del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- . le generalità ed il domicilio del Direttore Tecnico (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- . la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
- . gli estremi dell'iscrizione della Ditta all'Albo Artigiani della Camera di Commercio;
- . gli estremi dell'iscrizione della Ditta al Registro Imprese della Camera di Commercio;
- . l'ubicazione dell'esercizio;
- . la destinazione d'uso catastale dei locali;
- . la firma del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale;

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti o, nei casi previsti dalla legge, idonea dichiarazione sostitutiva :

- . documento di identità del sottoscrittore;
- . attestato di qualificazione professionale conseguito;
- . atto costitutivo della società;
- . planimetrie dei locali, in scala 1:1 00, redatte e firmate in originale da tecnico abilitato, con specifica indicazione della relativa destinazione;
- . elenco delle attrezzature impiegate;
- . atto di cessione o locazione dell'azienda, nel caso di subingresso per atto tra vivi;
- . denuncia di successione ereditaria, nel caso di subingresso per causa di morte.

3. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, l'istanza è archiviata.

4. Nel caso di subingresso per cessione di azienda, il subentrante può proseguire l'attività, senza interruzione, dal momento della richiesta al Comune di volturazione dell'autorizzazione, purchè sia provato l'effettivo trasferimento ed il richiedente sia in possesso della qualifica professionale.

5. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purchè l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale.

Articolo 9 - Autorizzazione al trasferimento dell'attività - LIMITI

1. I trasferimenti nell'ambito della medesima zona sono sempre concessi, quando la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia sia quella stabilita dal precedente articolo 7.

2. I trasferimenti da zona ad altra zona sono sempre concessi, quando la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia sia quella stabilita dal precedente articolo 7.

3. I trasferimenti, indipendentemente dalla zona, nell'ambito di un raggio, calcolato attorno al locale di provenienza, non superiore alla distanza minima stabilita dal precedente articolo 7, sono consentiti :

- per cause di forza maggiore (es.: crolli, incendi, demolizioni, sfratti esecutivi non determinati da morosità, sopravvenuta inagibilità dei locali non per colpa del conduttore, sopravvenuta inidoneità igienico-sanitaria dei locali non per colpa del conduttore), purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 20% di quella minima

- volontari (es.: acquisto in proprietà o affitto di nuovi locali da destinare a sede dell'esercizio), purché la distanza tra la nuova sede e l'esercizio più vicino con medesima tipologia non sia inferiore al 50% di quella minima

4. Le disposizioni relative alle distanze non si applicano con riferimento all'esercizio delle attività di estetista all'interno di alberghi – discoteche – palestre – clubs privati – case di cura – ospedali – istituti di ricovero – caserme – istituti di pena – convivenze.

Articolo 10 - Autorizzazione al trasferimento dell'attività - PROCEDURE

1. Ogni domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento deve contenere :
 - . le generalità ed il domicilio del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
 - . le generalità ed il domicilio del Direttore Tecnico (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
 - . la ragione sociale, nel caso si tratti di imprese societarie (denominazione, codice fiscale, sede legale);
 - . gli estremi dell'iscrizione della Ditta all'Albo Artigiani della Camera di Commercio;
 - . gli estremi dell'iscrizione della Ditta al Registro Imprese della Camera di Commercio;
 - . l'ubicazione dell'esercizio;
 - . la destinazione d'uso catastale dei locali;
 - . la firma del richiedente o, trattandosi di società, del rappresentante legale;

2. Alla comunicazione, a seconda del tipo di variazione intervenuta, devono essere allegati i seguenti documenti o, nei casi previsti dalla legge, idonea dichiarazione sostitutiva :
 - a) documento di identità del sottoscrittore;
 - b) attestato di qualificazione professionale conseguito;
 - c) atto costitutivo della società;
 - d) planimetrie dei locali, in scala 1:1 00, redatte e firmate in originale da tecnico abilitato, con specifica indicazione della relativa destinazione;
 - e) elenco delle attrezzature impiegate;

3. La mancata o incompleta presentazione della documentazione sopra indicata interrompe i termini per la conclusione del procedimento; decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione di quanto mancante, l'istanza è archiviata.

Articolo 11 - Variazione o cessazione dell'attività - PROCEDURE

1. Ogni variazione nelle condizioni di esercizio dell'attività autorizzata (es.: variazione della superficie – variazione della ragione sociale – variazione del legale rappresentante – sostituzione del direttore tecnico) deve essere tempestivamente comunicata al Comune, con un preavviso di almeno un giorno lavorativo.

2. La comunicazione, in duplice copia, deve contenere :

- . le generalità ed il domicilio del titolare o, trattandosi di società, del rappresentante legale (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- . gli estremi dell'autorizzazione già posseduta;
- . le variazioni intervenute.
- . la firma del titolare o, trattandosi di società, del rappresentante legale;

3. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti o, nei casi previsti dalla legge, idonea dichiarazione sostitutiva :

a) documento di identità del sottoscrittore;

b) planimetrie dei locali, in scala 1:1 00, redatte e firmate in originale da tecnico abilitato, con specifica indicazione della relativa destinazione (in caso di variazione della superficie);

4. La mancata o incompleta o intempestiva presentazione della comunicazione sopra indicata determina esercizio abusivo dell'attività per quanto variato.

5. La cessazione definitiva dell'attività autorizzata deve essere tempestivamente comunicata al Comune, entro il successivo giorno lavorativo.

6. La comunicazione, in duplice copia, deve contenere :

- . le generalità ed il domicilio del titolare o, trattandosi di società, del rappresentante legale (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita);
- . gli estremi dell'autorizzazione già posseduta;
- . la data di cessazione dell'attività.
- . la firma del titolare o, trattandosi di società, del rappresentante legale;

7. Alla comunicazione devono essere allegati i seguenti documenti :

a) autorizzazione amministrativa in originale;

b) autorizzazione igienico-sanitaria in originale.

8. La mancata o incompleta o intempestiva presentazione della comunicazione sopra indicata è soggetto alla sola sanzione pecuniaria.

Articolo 12 – Idoneità igienico sanitaria del personale – REQUISITI

1. Il personale di lavoro e di assistenza, di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, in qualità di titolare o dipendente o apprendista, deve essere sempre munito di libretto di idoneità sanitaria.

2. I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nei commi precedenti, devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità secondo le disposizioni dei competenti organi sanitari.

Articolo 13 – Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature – REQUISITI

1. I locali adibiti all'esercizio delle attività di estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici ed impiantistici di seguito indicati:

a) altezza dei locali adibiti all'esercizio dell'attività non inferiore a mt. 2,70;

b) superficie aero illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; l'aerazione può essere anche artificiale a mezzo di impianto di ventilazione forzata, soggetto a parere favorevole da parte dell'A.S.L. competente;

c) nei locali, per i casi di spandimento di sostanze tossiche volatili, deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria.

2. Qualora i locali siano divise in cabine, queste devono avere una superficie idonea a garantire l'effettuazione dei trattamenti, anche in riferimento alla presenza di eventuali apparecchiature, in maniera ottimale, e comunque mai inferiore a mq. 4,00;

3. I servizi igienici a servizio della clientela devono essere interni all'edificio, tali da risultare di facile e rapida pulizia; in particolari casi, come ad esempio nei Centri Storici, sono ammessi anche servizi igienici esterni all'edificio, purchè unicamente in uso all'esercizio.

4. Nel caso di esercizi già autorizzati, non muniti di proprio servizio igienico esclusivo, qualora intervenga un cambiamento di titolarità, al subentrante non potrà essere rilasciata una nuova autorizzazione, se il locale non venga dotato di servizi ad uso esclusivo.

5. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni, devono essere corrispondenti alle seguenti prescrizioni:.

a) pavimento ricoperto di piastrelle lavabili, perfettamente solide ed impermeabili;

b) pareti ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile fino all'altezza di mt. 1,50;

c) dotazione minima di 1 lavandino ed 1 water;

d) presenza di antibagno;

c) locali ventilati e con porta a chiusura automatica.

6. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere realizzati e successivamente adeguati alla normativa al momento vigente.

7. I locali interrati e seminterrati devono essere espressamente autorizzati, in deroga, dalla competente A.S.L. e comunque devono esistere le seguenti condizioni:

- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 75% nell'area ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento o ventilazione forzata che garantiscano almeno quattro ricambi d'aria all'ora;
- c) rispetto delle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.

8. In tutti i locali ad uso dell'esercizio, compresi quelli non aperti al pubblico, i pavimenti devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti e le pareti devono essere tinteggiate con pitture di tipo idro-resinoplastico o ricoperte da adeguato materiale lavabile.

9. Tutti i lavandini devono essere dotati di acqua corrente potabile e di scarico munito di sifone ad acqua o d'altri sistemi equivalenti per lo scarico diretto nelle tubature.

10. Gli allacciamenti alle condotte comunali, bianche e nere, devono essere realizzati nel rispetto delle normative vigenti.

11. Gli esercizi nei quali si usino solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.

12. Gli esercizi devono essere dotati di :

- . contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili, per la biancheria usata;
- . armadio a destinazione esclusiva, con sportelli, per la biancheria pulita;
- . recipienti, muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta delle immondizie.

13. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, nonché di accessori ed attrezzature in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed al numero di lavoratori.

14. Tutti gli esercizi devono essere dotati di idoneo materiale per il pronto soccorso.

15. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.

16. Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi :

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;
- b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
- c) prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- d) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- e) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
- f) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia, prima lavati e poi disinfettati secondo le indicazioni della A.S.L.
- g) in particolare i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere, devono essere sostituiti con strumenti di tipo monouso; tale obbligo deve intendersi per le lame dei rasoi sia di tipo normale sia a lama lunga; i rasoi o gli altri strumenti monouso vanno confezionati davanti al cliente prima del taglio.
- h) gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione o disinfezione;
- i) gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori rigidi protettivi.
- l) in caso di puntura o di taglio accidentale, di una certa entità, è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico;
- m) i preparati chimici dovranno essere manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- n) durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere;

17. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

18. Nei locali dove viene svolta l'attività deve essere affisso in modo visibile al pubblico un avviso, approvato dalla competente A.S.L., che richiami l'attenzione dell'utente sulle possibili controindicazioni di determinate prestazioni estetiche nei confronti di particolari soggetti.

Articolo 14 – Attività svolte presso domicilia privati, ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, sui malati – REQUISITI

1. Fermo restando il divieto delle attività oggetto del presente Regolamento in forma ambulante, le stesse possono essere consentite presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, purchè l'esercente si uniformi a tutte le prescrizioni igienico-sanitarie dettate dal presente Regolamento.
2. Le attività di estetista possono esercitarsi anche presso il letto degli ammalati, purchè non affetti da malattie infettive in fase contagiosa , sia quando l'ammalato è a domicilio, previa certificazione di idoneità del medico curante, sia quando l'ammalato è ricoverato in luoghi di cura, previa autorizzazione del Direttore Sanitario.
3. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere esclusivamente di tipo monouso e immediatamente smaltiti, secondo le norme vigenti, dopo l'utilizzo sui malati.

Articolo 15 – Attivita' svolte presso il proprio domicilio – REQUISITI

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, qualora siano autorizzate e rispondano, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti :

a) locali:

devono essere in modo assoluto indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri; tutti i locali utilizzati per l'esercizio dell'attività ed i servizi igienici a ciò riservati devono avere le caratteristiche previste dal presente Regolamento

b) impianti igienico-sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:

devono essere integralmente rispettate le prescrizioni del presente Regolamento, senza eccezione alcuna;

c) rifiuti:

i rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano chiuso e separato;

2. Per gli esercizi a domicilio già esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, verrà tollerato lo stato attuale dei locali solo per quanto riguarda l'ingresso ed i servizi igienici non indipendenti, purchè vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie di cui al presente articolo e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

3. Tale tolleranza viene a cessare non appena avverrà il trasferimento della titolarità dell'esercizio.

Articolo 16 – Modalità di esercizio dell'attività (esposizione autorizzazioni/tariffe/orari/chiusure/dichiarazione annuale) – OBBLIGHI

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate, nonché il titolo autorizzativo igienico-sanitario e qualunque altro atto od avviso che l'A.S.L. ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile anche dall'esterno dell'esercizio medesimo, un cartello riportante l'orario di attività ed i giorni di chiusura, liberamente stabiliti dall'esercente conformemente a quanto stabilito con ordinanza del Sindaco, competente ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
3. Analogo cartello, visibile anche dall'esterno, deve essere esposto con preavviso di almeno 7 giorni, in caso di chiusura continuativa volontaria dell'esercizio, fino ad un massimo di 2 mesi, per ferie o altra causa non di forza maggiore.
4. Le chiusure volontarie continuative sono liberamente decise dall'esercente, conformemente a quanto stabilito con l'ordinanza del Sindaco di cui al precedente comma.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno deve essere inviata agli uffici comunali competenti una dichiarazione di prosecuzione dell'attività per l'anno corrente.
6. La dichiarazione di cui sopra deve altresì contenere, a soli fini statistici, l'indicazione del numero degli addetti in attività nell'esercizio alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Articolo 17 – Sospensione volontaria dell'attività – Sospensione coattiva, decadenza e revoca dell'autorizzazione – CASISTICA

1. Di norma, l'attività deve essere svolta in modo continuativo e senza interruzione.
2. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio non disciplinata dall'articolo precedente, che debba protrarsi per più di 2 mesi e fino alla durata massima di 1 anno, deve essere data preventiva giustificata comunicazione al Sindaco;
3. Le sospensioni oltre l'anno potranno essere autorizzate su domanda e previa valutazione dei motivi in essa contenuti e dell'eventuale documentazione allegata.
4. La sospensione dell'attività di cui ai precedenti commi è consentita :
 - a) per gravi indisponibilità fisiche, proprie o di familiari che necessitino di assistenza, comprovate da idoneo certificato medico
 - b) per gravi e comprovati motivi personali e familiari;
 - c) per sinistro dei locali e/o delle attrezzature che impediscano l'esercizio dell'attività;
 - d) per lavori di ristrutturazione dei locali.
5. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione coattiva qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata.
6. L'autorizzazione si intende decaduta :
 - a) per perdita, da parte del titolare, dei requisiti soggettivi.
 - b) alla data di decesso del titolare dell'esercizio, ovvero qualora il subentrante per successione ereditaria non faccia richiesta di voltura dell'autorizzazione entro il termine di 6 mesi dal trapasso;
 - c) quando il subentrante per successione ereditaria non abbia conseguito personalmente i prescritti requisiti successivi, decorso il periodo transitorio di cui al comma 5 dell'articolo 8 del presente regolamento.
7. L'autorizzazione è revocata qualora :
 - a) trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione di cui al precedente comma 5;
 - b) non venga attivato l'esercizio entro 6 mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione;

- c) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore a 2 mesi, senza giustificato motivo e senza previa comunicazione al Sindaco;
- d) l'esercizio sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo espressa autorizzazione da parte del Comune in presenza di giustificato motivo;
- e) per gravi e ripetute inosservanze delle prescrizioni imposte dalle Autorità competenti.

Articolo 18 – Vigilanza – SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti alla Polizia Municipale, alla A.S.L., alle Forze dell'Ordine ed a qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività.

2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita a termini del vigente Regolamento comunale, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 25.2.2003, in applicazione delle disposizioni della legge 16.1.2003, n° 3, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 24.11.1981, n°689.

3. Le violazioni a disposizioni del presente Regolamento, rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento a una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, sono punite con l'ammenda, da € 25,00 a € 500,00 ed in particolare :

- € 50,00 per la mancata osservanza delle norme che regolano l'espletamento del servizio, relativamente agli orari, le chiusure, nonché i relativi obblighi di comunicazione al Comune ed esposizione dell'avviso alla clientela;
- € 100,00 per la mancata osservanza delle tariffe professionali esposte;
- € 300,00, per la mancata osservanza delle norme concernenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni, i subingressi, i trasferimenti, le variazioni e le cessazioni;
- € 500,00, per la mancata osservanza delle norme igienico-sanitarie.

5. In caso di particolare gravità o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, può essere ordinata, quale sanzione accessoria, la sospensione dell'attività per un massimo di 30 giorni.

6. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attività disciplinate dal presente regolamento, quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione, disponendo l'immediata chiusura coattiva dell'esercizio, ai fini di prevenzione della salute degli utenti e a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro, ai sensi del comma 5 dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, fatta salva ed impregiudicata l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o la denuncia penale, se ed in quanto prevista dall'ordinamento.

Articolo 19 – Procedure di tatuaggio e piercing – NORME IGIENICO SANITARIE SPECIALI

Le procedure che implicano l'impiego a fini non terapeutici di aghi e taglienti possono comportare un rischio di trasmissione di infezioni causate da patogeni a trasmissione ematica, oltre che di infezioni cutanee, anche gravi, se non vengono scrupolosamente applicate le misure igieniche e di prevenzione necessarie.

A) Valutazione del rischio di infezioni prima del trattamento

Poichè non è possibile stabilire prima del trattamento chi è portatore di infezioni trasmesse attraverso il sangue, è necessario applicare scrupolosamente le stesse misure per tutti i soggetti.

B) Indicazioni di controllo

Le misure da applicare sono relative a tre categorie: a) norme igieniche generali; b) misure di barriera e precauzioni universali; c) misure di controllo ambientali.

E' indispensabile che:

- . coloro che effettuano procedure di tatuaggio o di piercing chiedano specifica autorizzazione all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che accerti l'esistenza dei necessari standard igienici per l'effettuazione delle procedure;
- . gli spazi dove vengono effettuate le procedure siano separate dalle sale di attesa e da quelle designate per la pulizia, la sterilizzazione e la disinfezione ad alto livello. Inoltre deve esistere una separazione netta tra le aree in cui vengono trattati presidi e materiali sporchi e quella in cui vengono conservati i materiali puliti e sterilizzati. La zona "sporca" deve essere provvista di vasca con acqua calda e fredda per il lavaggio dei materiali;
- . i materiali che rivestono le pareti debbono essere impermeabili e facilmente lavabili;
- . gli operatori debbono indossare guanti in lattice sterile monouso in tutte le fasi della procedura, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue;
- . prima dell'esecuzione delle procedure l'operatore deve effettuare una valutazione dello stato della cute per accertarne l'integrità. In particolare le procedure non debbono essere effettuate su individui con lesioni cutanee o mucose o nel caso di ustioni;
- . la massima attenzione deve essere posta nella manipolazione di apparecchiature e strumentario utilizzati nell'esercizio dell'attività, soprattutto per quelli che possono diventare pericolosi nel caso di manovre errate;
- . dopo l'utilizzo i materiali monouso debbono essere eliminati correttamente in accordo con le normative vigenti sullo smaltimento dei rifiuti, per ridurre il rischio di esposizioni ambientali (L.10.02.1989, n° 45);
- . i protocolli di disinfezione ad alto livello e sterilizzazione vanno eseguiti rigorosamente

C) Lavaggio delle mani e misure di barriera

Il semplice lavaggio sociale delle mani non è sufficiente: è indispensabile che prima e dopo ogni procedura venga effettuato un lavaggio accurato ed antisettico. Il lavaggio delle mani va effettuato sempre indipendentemente dall'impiego di guanti sterili.

L'uso di misure protettive quali maschere ed occhiali è indispensabile.

E' opportuno che l'operatore indossi un camice sterile monouso in caso di procedure di tatuaggio.

D) Decontaminazione e disinfezione dello strumentario

Gli strumenti devono essere sottoposti a procedure di sterilizzazione con il calore, o alternativamente a disinfezione ad alto livello.

La sterilizzazione a vapore è il metodo di scelta per lo strumentario riutilizzabile (autoclave a 121°C per un minimo di 20 minuti).

La sterilizzazione a secco deve essere effettuata a 170°C per 2 ore.

Nei casi in cui tali procedure non siano applicabili è possibile disinfettare gli strumenti, secondo le caratteristiche costruttive e merceologiche.

Il ricorso alla disinfezione chimica ad alto livello deve essere limitato alle situazioni in cui non è possibile applicare la sterilizzazione.

I disinfettanti ad alto livello più utilizzati sono ipoclorito di sodio alla concentrazione di 5000 ppm e glutaraldeide al 2%.

Il materiale e gli strumenti da sottoporre a sterilizzazione o a disinfezione ad alto livello, debbono essere accuratamente puliti prima dell'esposizione al germicida seguendo le indicazioni del produttore (dello strumento e dell'apparecchiatura) relative alla compatibilità degli apparecchi con i germicidi chimici.

Gli strumenti e le apparecchiature decontaminati con germicidi chimici debbono essere adeguatamente lavati ed asciugati prima del riuso.

Nella gestione dei disinfettanti chimici si applicano le norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 626/94 e successive integrazioni e modifiche.

E) Decontaminazione dagli schizzi di sangue

Il sangue in quantità visibile deve essere rimosso e successivamente l'area deve essere decontaminata con germicidi chimici.

Quando si verifica uno spandimento consistente, l'area contaminata deve essere cosparsa da un germicida solido (dicloroisocianuro in polvere o granuli) o liquido (composto di cloro) prima della pulizia e successivamente decontaminata con germicida chimico.

In entrambi i casi debbono essere indossati i guanti durante le procedure di pulizia e decontaminazione.

F) Misure per aghi, taglienti, strumenti e sostanze da utilizzare

Gli aghi e gli strumenti taglienti, che perforano la cute o che comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, debbono essere sempre rigorosamente monouso. Non esistono infatti "caratteristiche specifiche" tali da giustificare un riutilizzo.

Tutti gli altri materiali e strumenti, diversi dagli aghi e taglienti, devono essere sterilizzati, dopo l'uso, con mezzi fisici. Qualora non siano trattabili con il calore, è necessario che essi vengano sottoposti ad un trattamento che garantisca una disinfezione ad alto livello.

Nel caso di procedure che implicano l'utilizzo di apparecchiature per tatuaggi (electric tattoo gun) con aghi multipli che penetrano nella cute per portare i pigmenti in profondità, è necessario che:

- a) la testata sulla quale sono montati gli aghi sia sterilizzata con calore umido;
- b) gli aghi siano rigorosamente monouso;
- c) i pigmenti da utilizzare devono essere atossici, sterili, e certificati da parte di autorità sanitaria nazionale o estera;
- d) i contenitori dei pigmenti siano di piccole dimensioni e monouso (un contenitore per ogni soggetto) ed eliminati dopo l'uso su ogni singolo soggetto anche se il contenuto non è

stato esaurito;

e) il circuito attraverso il quale passano i pigmenti sia sostituito, unitamente al contenitore, dopo ogni soggetto.

G) Precauzioni universali

Nel caso in cui l'operatore utilizzi pratiche che lo possono mettere a contatto con il sangue debbono essere applicate le precauzioni universali di cui al D.M. 28.09.1990, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi al contatto con il sangue, sia per quanto riguarda l'eliminazione dei presidi utilizzati.

Tutti gli operatori debbono adottare le misure necessarie a prevenire incidenti causati da aghi, e altri oggetti taglienti utilizzati durante l'esecuzione delle manovre; la pulizia dello strumentario usato; l'eliminazione di aghi usati e la manipolazione di strumenti taglienti dopo l'esecuzione delle procedure.

Per prevenire punture accidentali con aghi, questi non debbono essere incappucciati, o volontariamente piegati o rotti, o altrimenti manipolati. Dopo l'uso gli aghi e gli altri oggetti taglienti debbono essere riposti, per l'eliminazione in appositi contenitori resistenti alla puntura.

Contenitori resistenti alla puntura debbono essere sistemati in posizione vicina e comoda al posto in cui debbono essere usati.

H) Smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni

I tamponi di garza ed il cotone idrofilo o qualsiasi altro mezzo (carta monouso) utilizzato per asciugare il sangue fuoriuscito o per esercitare pressione sulla sede della procedura debbono essere eliminati secondo le modalità di seguito riportate.

La biancheria deve essere maneggiata quanto meno possibile, posta in sacchi nel luogo di utilizzo. La biancheria, i tamponi ed altri mezzi eventualmente sporchi di sangue o contaminati da altri liquidi biologici debbono essere posti in sacchi impermeabili, da utilizzare anche per il trasporto.

Se si usa acqua calda per il lavaggio, la biancheria contaminata deve essere lavata con idoneo detersivo ad una temperatura superiore ai 71°C per 5 minuti.

I) Indicazioni finali

Le indicazioni in precedenza riportate prevedono:

- . l'adeguata formazione degli operatori che eseguono piercing e tatuaggi su: anatomia ed istologia dell'apparato tegumentale, modalità di trasmissione delle infezioni, igiene, disinfezione e sterilizzazione;
- . l'esigenza di un rigoroso rispetto, da parte degli operatori, delle indicazioni in precedenza riportate;
- . l'indispensabilità della diffusione delle raccomandazioni a tutti i contesti in cui vengono eseguite procedure di piercing e tatuaggio; :
- . la necessità di verifica dell'applicazione delle raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie; .
- . la promozione di una campagna di educazione sanitaria nelle Scuole, sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing.
- . l'informazione degli utenti sul rischio di trasmissione di malattie infettive correlato alle procedure di tatuaggio e di piercing su particolari parti del corpo.